

COMUNE DI GUARDIAGRELE

(Provincia di Chieti)

Oggetto: Contratto d'appalto del servizio di gestione del nido d'infanzia comunale –

CIG _____ Importo contrattuale € _____.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _____ nella residenza comunale di Guardiagrele sita in Piazza San Francesco 12, avanti a me _____, Segretario Comunale del Comune di Guardiagrele, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, sono personalmente comparsi:

1) il _____, nato a _____ il _____, Funzionario Dirigente del I Settore Affari Generali e Finanziari, C.F. 00239980691, il quale agisce esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Guardiagrele, ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00, giusto decreto sindacale n. ____ del _____ di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il _____, nato a _____ il _____, C.F. _____ e residente in _____ in qualità di legale rappresentante di _____, avente sede legale in _____, C.F. _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre n. _____ Reg. Gen. del _____ del Settore I, è stata avviata una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia comunale secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

	- che con determinazione n. _____ del _____ sono stati approvati gli atti di gara;	
	- che, all’esito della procedura di gara e della verifica dei requisiti di ordine generale,	
	di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, con determinazione del	
	Responsabile I Settore n. _____ del _____ sono stati approvati i verbali di gara	
	_____ ed il servizio è stato aggiudicato definitivamente a _____, avente	
	sede legale in _____, C. F. _____ al prezzo di € _____ quale costo	
	mensile a bambino frequentante il nido, corrispondente al ribasso del	
	_____ sull’importo a base di gara, oltre agli oneri relativi all’attuazione dei piani di	
	sicurezza e I.V.A. se dovuta come per legge;	
	- che il servizio sarà finanziato con fondi ordinari del bilancio;	
	- che la Prefettura U.T.G. di _____ ha rilasciato l’informazione antimafia in	
	data _____ in base alla quale non sussistono le cause di sospensione, decaden-	
	za o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 né situazioni di cui all’art. 84,	
	comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;	
	- che con la firma del presente contratto l’appaltatore dichiara:	
	a) di accettare il Patto di Integrità approvato dal Comune di Guardiaagrele con Delibe-	
	ra di Giunta Comunale n. 44 del 5.3.2019 che, debitamente sottoscritto, si allega al	
	presente contratto;	
	b) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” adottato	
	dal Comune con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2014 reperibile sul sito	
	istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente- Disposizioni Generali” e di	
	impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per	
	quanto applicabile, il suddetto codice;	
	Tutto ciò premesso, che è da valere come parte integrante del presente atto, le parti	
	come sopra specificate, convengono e stipulano quanto segue.	

Art.1 – Premessa. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.=====

Art.2 - Oggetto del contratto. Il Comune affida all'appaltatore, come sopra identificato, il servizio di gestione del nido d'infanzia comunale "La Casa dei bambini e delle bambine", sito in Via Occidentale n. 135 e la realizzazione, a cura e spese dell'appaltatore dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara. La tipologia delle prestazioni richieste è dettagliatamente descritta dal Titolo II – Specifiche del servizio - del capitolato speciale al quale si rinvia.=====

Art.3– Durata del contratto. La durata del contratto è di cinque anni dall'inizio effettivo del servizio al _____. Al termine del contratto, l'appaltatore s'impegna a continuare il servizio nella misura strettamente necessaria fino alla conclusione della nuova procedura di gara; durante tale regime varranno le medesime condizioni economiche per i periodi di normale durata del contratto. Concluso il contratto, l'appaltatore dovrà liberare i locali entro 10 giorni e non avrà diritto a nessuno indennizzo per eventuali miglioramenti apportati agli immobili o all'arredo anche se preventivamente autorizzati, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del capitolato speciale d'appalto. La durata annuale del servizio ha inizio il primo settembre ed è sospesa soltanto nel mese di agosto.=====

Art.4 – Ambiti esclusi dall'appalto. Sono escluse dall'appalto le attività indicate all'art. 9 del capitolato speciale. =====

Art.5 – Carattere del servizio. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, pertanto, non potranno essere sospesi o interrotti, pena l'applicazione delle sanzioni e delle procedure stabilite dal capitolato speciale. Essi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1 della L. n. 146/90; in caso di sciopero, pertanto, l'appaltatore dovrà rispettare la prima citata

normativa. =====

Art.6 - Modalità di svolgimento del servizio. L'appaltatore esegue i servizi di cui al presente contratto con la massima diligenza, seguendo gli indirizzi e le direttive del Comune, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia e del capitolato speciale d'appalto che l'appaltatore ha già dichiarato di accettare in sede di partecipazione alla gara. =====

Art.7- Corrispettivo e pagamenti. 1) Il Comune corrisponde all'appaltatore un compenso mensile posticipato calcolato moltiplicando il costo mensile a bambino frequentante il nido pari ad €____, risultante dall'applicazione del ribasso offerto del ____ sull'importo a base di gara, oltre agli oneri relativi all'attuazione dei piani di scurezza e I.V.A. come per legge se dovuta, per il numero dei bambini iscritti e frequentanti. Si considera frequentante il bambino iscritto presente almeno sei giorni nel mese di riferimento. Il costo mensile a bambino è ridotto del 10% per i bambini che scelgono di frequentare per mezza giornata. L'ufficio sociale comunica all'appaltatore entro il giorno sette di ciascun mese il numero dei bambini che usufruiranno del servizio specificando il tipo di frequenza se per l'intera o mezza giornata. 2) Il corrispettivo dovuto è liquidato entro trenta giorni dalla presentazione delle fatture mensili ed è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.3) Le fatture saranno liquidate dopo la stipulazione del contratto, se successiva all'avvio del servizio e la verifica del puntuale assolvimento della prestazione. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, saranno condizionati alla preventiva verifica della regolarità contributiva come attestata dal D.U.R.C. rilasciato dallo sportello unico previdenziale. In caso d'inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, il Comune provvederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.4) Ai sensi

dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da svincolarsi in sede di liquidazione finale. Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per le esecuzioni d'ufficio, le spese sostenute ai sensi dell'art. 13, comma 2, del capitolato speciale superiori agli importi massimi dallo stesso indicati, le penalità e quant'altro eventualmente dovuto dall'appaltatore 5) I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandato di pagamento al Tesoriere comunale, che a sua volta eseguirà il mandato mediante bonifico su conto corrente dedicato, come preventivamente comunicato dall'appaltatore medesimo, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136. 6) Il prezzo dell'appalto è immodificabile nei primi due anni di durata del contratto. A decorrere dalla terza annualità il contratto sarà soggetto a revisione annuale del prezzo alle condizioni e secondo le modalità descritte dall'art. 24, comma 6, del capitolato speciale. 7) Qualora durante la durata dell'appalto dovessero verificarsi delle cause di cessazione del rapporto di lavoro della dipendente del Comune operante nella struttura, l'importo contrattuale sarà adeguato ai sensi dell'art. 24, comma 7, del capitolato speciale. =====

Art.8- Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. =====

Art.9 – Oneri a carico dell'appaltatore. Oltre all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal capitolato speciale, l'appaltatore ha l'obbligo di realizzare le proposte

migliorative del servizio indicate nell'offerta tecnica. L' offerta tecnica si deposita unitamente al presente atto presso l'ufficio contratti. =====

Art.10- Locali e attrezzature. 1) Il Comune mette a disposizione dell'appaltatore i locali, sede del nido d'infanzia "La casa dei bambini e delle bambine", le attrezzature e gli arredi risultanti dall'allegato 1 del capitolato speciale. L'appaltatore mantiene nei locali del nido d'infanzia l'ordine e il decoro imposti dalle caratteristiche dell'edificio e dalla natura del servizio al quale esso è adibito. Le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale saranno utilizzati con la massima diligenza e saranno restituiti al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura. 2) Sono a carico dell'appaltatore gli acquisti del materiale di consumo e delle attrezzature di gioco indicati a titolo esemplificativo all'art. 12 del capitolato speciale. 3) Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, delle attrezzature, degli arredi trovano applicazione gli artt. 12 e 13 del capitolato speciale. Qualora l'appaltatore apporti migliorie all'immobile debitamente autorizzate dal Comune, oppure rinnovi o arricchisca i beni descritti nell'allegato 1 del capitolato speciale, le opere di miglioramento o di rinnovo diverranno di proprietà comunale riconoscendo all'appaltatore una somma corrispondente al loro valore industriale, ossia al costo di ricostruzione a nuovo, al netto dei deperimenti (in relazione alla vita media economico - tecnica), fatti salvi gli eventuali ripristini.=====

Art. 11 – Risorse umane necessarie. 1) Per la gestione del servizio l'appaltatore si avvale di personale dipendente, professionalmente idoneo ed in numero adeguato a garantire il rispetto dei parametri personale/bambino stabiliti dalla normativa regionale. Il personale minimo necessario è rappresentato: da n. 8 educatori a tempo parziale tra cui un coordinatore psico-pedagogico; n. 1 operatore tecnico con funzioni di cuoco per almeno 25 ore settimanali (almeno 5 ore al giorno); n.1 operatore tecnico

con funzioni di addetto alla cucina e ai servizi generali per almeno 15 ore settimanali (almeno n. 3 ore al giorno); n.1 operatore tecnico con funzioni di pulizia e riordino della struttura, delle attrezzature e della biancheria per almeno complessive n. 25 ore settimanali (n. 5 ore al giorno); n.1 pediatra che assicuri lo svolgimento delle attività previste dall'art.18 del Regolamento comunale del nido d'infanzia. Nella sezione lat-tanti, l'appaltatore assicura, almeno nella fase degli inserimenti, la presenza di una unità di personale che svolga orario continuato dalla mattina al pomeriggio. 2) L'appaltatore potrà utilizzare personale volontario e/o tirocinante nel rispetto dell'art. 17, comma 8, del capitolato speciale. 3) L'appaltatore, ai sensi dell'art. 22 del capito-lato speciale, sostituisce il personale educativo comunale assente dal servizio per qualsiasi causa con unità già presenti nella struttura o comunque con personale di pari professionalità. In tal caso ha diritto ad un compenso aggiuntivo al corrispettivo mensile dovuto solo se le sostituzioni richieste superino i 30 giorni per anno educati-vo e dietro presentazione di idonea documentazione contabile. 4) L'appaltatore, ai fini della continuità educativa, garantisce, sempreché non intervengano fatti o gravi cause a sé non imputabili, la stabilità dello stesso personale per ciascun anno educa-tivo. =====

Art. 12 – Clausola Sociale e osservanza delle norme in materia di lavoro. 1)

S'intendono integralmente richiamate e ritrascritte le clausole contenute nel titolo III del capitolato speciale, relative al personale da impiegare nei servizi. L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore s'impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci al

responsabile dell'ufficio sociale. 2) Le parti contraenti si obbligano altresì, ognuna per quanto di competenza, ad applicare le norme di cui al D.Lgs 81/2008 relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare l'appaltatore, in quanto Datore di lavoro e Titolare di attività, si impegna ad attuare gli interventi elencati a titolo esemplificativo dall'art. 19, comma 5, del capitolato speciale. 3) Il Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 già in fase di predisposizione degli atti di gara, ha elaborato il documento di valutazione del rischio da interferenze, che è sottoscritto dalle parti e depositato presso l'ufficio contratti. =====

Art.13- Penalità. 1) L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio affidato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle norme del capitolato speciale e alle istruzioni che vengono comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune. In caso di singole inadempienze contrattuali, elencate a titolo meramente esemplificativo dall'art. 29, comma 4 del capitolato speciale, si applicherà una penale variabile da un minimo di €200,00 (diconsiueuroduecento/00) ad un massimo di €3.000,00 (diconsiueotremila/00) in relazione alla gravità della inadempienza riscontrata. In caso di recidiva, le penali saranno prima raddoppiate e poi triplicate. 2) La procedura per l'applicazione delle penali è descritta dall'art. 29 del capitolato speciale al quale si rinvia.3) Nel caso in cui siano applicate 4 (quattro) penalità nel corso di un anno educativo, il Comune potrà chiedere la risoluzione del contratto. =====

Art. 14 – Risoluzione del contratto. 1) Le cause di risoluzione del contratto sono indicate all'art. 30 del capitolato speciale. 2) E' causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi comportamentali previsti dal Codice di Comportamento Generale dei dipendenti pubblici e di quello del Comune di Guardiaagrele poiché dette disposizioni si applicano anche alle imprese fornitrici di beni e servizi del Comune.

L'appaltatore, a tal fine, ha preso conoscenza del Codice di Comportamento Generale dei dipendenti pubblici e di quello del Comune di Guardiafrede che metterà a disposizione dei propri dipendenti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune. S'impegna inoltre a rispettare e a far rispettare gli obblighi comportamentali dagli stessi previsti 3) In dette ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune, in forma di lettera trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il Comune incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale e l'appaltatore risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale. =====

Art. 15 – Cauzione definitiva. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'appaltatore ha versato la cauzione definitiva per tutta la durata del contratto dell'importo di € _____ come risulta da atto di fidejussione n. _____ rilasciata da _____ in data _____. E' fatta salva ogni altra azione risarcitoria anche ad avvenuto incameramento della cauzione. Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni. La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa verifica dello stato degli immobili e delle attrezzature e accertamento dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento totale o parziale della stessa. =====

Art. 16– Responsabilità. L'appaltatore assume, ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale, la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. A tal fine, ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti n. _____ tratta con _____ in data _____ con i seguenti limiti di massimali: RCT €3.000.000,00 per sinistro/per persona/per danni a cose; RCO €3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona.=====

Art.17 – Subappalto e cessione del contratto. E' fatto divieto di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, i servizi oggetto del presente contratto. E'assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016. Il divieto di cessione del contratto e di subappalto si estendono a tutta la durata dell'appalto. Il contravvenire al divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, salvi i maggiori danni accertati. Le cessioni dei crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto sono ammesse entro i limiti e con l'osservanza dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.=====

Art. 18 – Verifiche. Il Comune, come previsto dall'art. 28 del capitolato, ha diritto di effettuare in ogni momento controlli sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. =====

Art.19 – Rinvio. Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto, le parti si riportano alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto ed alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia. =====

Art. 20 –Trattamento dei dati dell'appaltatore. I dati personali dell'appaltatore saranno trattati per tutti gli adempimenti consequenziali la stipulazione del presente atto

con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Guardiagrele. =====

Art.21- Trattamento dei dati degli utenti del nido d'infanzia. 1) L'appaltatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti del servizio del nido d'infanzia. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie dalla norma prima richiamata. 2) Il Responsabile esterno restituisce, una volta terminato il trattamento, tutte le informazioni che costituiscono la banca dati oggetto di trattamento al Titolare del trattamento.3) Il Responsabile s'impegna a non comunicare ad ulteriori soggetti terzi i dati affidati, senza previa autorizzazione del Titolare. 4) Il Responsabile relaziona annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza; riconosce il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. =====

Art.22- Controversie. Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Chieti. =====

Art.23- Domicilio. L'appaltatore per tutti gli effetti del presente contratto elegge domicilio in =====

Art.24- Spese. Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'appaltatore. =====

Art.25 – Registrazione. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le quantità economiche

di cui al presente atto ammontano € _____ esenti da IVA ai sensi dell'art. 10,

punto 21) del D.P.R. n. 633/1972 e pertanto si chiede la registrazione in misura fissa,

così come stabilito dall'art. 40 del D.P.R. 131/86. =====

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da per-

sona di mia fiducia mediante strumenti informatici su ____ pagine a video dandone

lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà,

per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, dopo aver rinunciato espressa-

mente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione, previo

accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:

1) il sig. _____, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi

dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013;

2) il sig. _____, funzionario del Comune di Guardiaagrele, mediante l'apposizione

della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice

dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del

D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente

documento informatico con firma digitale.